



REPERTORIO N.

RACCOLTA N.

**CONVENZIONE PER L'ATTIVITA' ESTRATTIVA AI SENSI DELLA L.R. N. 17 DEL
18 LUGLIO 1991 ARTT. 11 E 12 E SUCCESSIVE MODIFICHE, CAVA DI GESSO IN
RIOLO TERME E CASOLA VALSENIO (RA), LOCALITA' BORGO RIVOLA -
MONTE TONDO.**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre il giorno xxx del mese di xxx

xx/xx/2023

In FAENZA (RA), Via xxx n. xxx.

Innanzi a me Avv. XXX XXX, NOTAIO in FAENZA, con studio in via xxx n. xx, iscritto
nel Collegio Notarile del Distretto di RAVENNA, ed in assenza di testimoni per
espressa e concorde rinuncia dei comparenti e con mio consenso

SONO PRESENTI

DA UNA PARTE

- XXX XXX, nato a XXX (XX) il XX XXX XXX, con domicilio per la carica presso la sede
dell'Ente, il quale interviene non in proprio ma nella sua esclusiva veste di *Dirigente del
Settore Territorio dell'Unione della Romagna*, avente sede a FAENZA (RA) in Piazza
del Popolo n. 31 e C.F. 90028320399 - P. IVA 02517640393, Ente cui sono state
conferite le funzioni relative al Settore Territorio riguardanti la PIANIFICAZIONE
URBANISTICA, la PARTECIPAZIONE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI
LIVELLO SOVRACOMUNALE, la GESTIONE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA
RESIDENZIALE del COMUNE DI **RIOLO TERME** con delibera del Consiglio
Comunale di Riolo Terme n. 23 del 29 marzo 2014 e pertanto in rappresentanza del
COMUNE DI RIOLO TERME, con sede a **RIOLO TERME (RA)** in Via A. Moro n. 2,

C.F. 00226010395 e P.IVA 00360700397 e del **COMUNE DI CASOLA VALSENIO** con delibera del Consiglio Comunale di Casola Valsenio n. 7 del 24 marzo 2014 e pertanto in rappresentanza del **COMUNE DI CASOLA VALSENIO**, con sede a **CASOLA VALSENIO (RA)** in Via Roma n. 50, **C.F. 81002910396** e P.IVA 00470290396, in virtù della sua qualifica, dei poteri a lui derivanti dallo statuto dei Comuni, dal decreto del Presidente dell'Unione della Romagna Faentina n. 9/2016 del 29 dicembre 2016 (ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000) e dalla deliberazione n. 72 del 17 ottobre 2017 della giunta dell'Unione della Romagna Faentina, già esecutiva.

E DALL'ALTRA

- DARDI Ing. SILVIO, nato a FAENZA (RA) il 09 aprile 1982, con domicilio per la carica presso la sede sociale, che interviene al presente atto non in proprio ma nella sua esclusiva qualità di Amministratore con poteri "Operations Director Insultation and Gypsum" e "Mineral Resources Director", legale rappresentante e Datore di Lavoro ex art. 2 lettera b) D.Lgs. n. 81/2008, limitatamente alle unità produttive di Vidalengo di Caravaggio (BG), Casola Valsenio (RA), Termoli (CB) e Guglionesi (CB) ed alle cave attive e non attive della società per azioni **SAINT-GOBAIN ITALIA S.P.A.** (che nel seguito verrà citata come "Ditta") con sede legale in MILANO (MI) in VIA GIOVANNI BENSI n.8, P.IVA, C.F. e Numero di Iscrizione del Registro delle Imprese di MILANO-MONZA-BRIANZA-LODI **08312170155** ed iscritta al n. MI – 1212939 del R.E.A., capitale sociale Euro 77.305.082,40 (settanta sette milioni trecento cinque mila ottanta due virgola quaranta) interamente versato --- Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 bis c.c. da parte di SAINT - GOBAIN PRODUITS POUR LA CONSTRUCTION SAS con sede in FRANCIA, Codice fiscale 97564890156 --- in virtù della sua qualifica, dei poteri a lui derivanti dallo Statuto Sociale e dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2020. Il Sig. SILVIO DARDI

dichiara di avere tutti i poteri necessari per il compimento del presente atto.

I medesimi, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto col quale,

è Premesso CHE

- che la Ditta, in data 05 ottobre 2017, con determinazione n. 59321, ha ottenuto dall'Unione della Romagna Faentina – Settore Sviluppo economico – Sportello unico per le attività produttive, l'autorizzazione all'attività estrattiva con validità fino al 19 ottobre 2022 - *“Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi adottata dall'Ente ai sensi del comma 7 dell'art. 14-ter della Legge 241/1990 relativa al procedimento richiesto dalla Ditta per prosecuzione e completamento delle attività di coltivazione e ripristino ambientale della cava di pietra da gesso denominata Monte Tondo nei Comuni di RIOLO TERME e CASOLA VALSENO, via Firenze n. 175 - Riolo Terme. Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14, comma 2, Legge 241/1990 – Forma semplificata modalità sincrona”*;

- che la Ditta, in data 20 ottobre 2017, con atto Notaio Paolo Castellari, Repertorio n. 49.792 – Raccolta n. 10.280, registrato a Faenza (RA) il 23 ottobre 2017 al n. 3093 serie 1T e trascritto a Ravenna il 24 ottobre 2017 ai nn. 1843/12496, ha stipulato con il Settore Territorio dell'Unione della Romagna Faentina *“Convenzione per l'attività estrattiva ai sensi della L.R. n. 17 del 18 luglio 1991 artt. 11 e 12 e successive modifiche, cava di gesso in Riolo Terme (RA), Località Borgo Rivola – Monte Tondo”*, preceduta in data 19 ottobre 2017, a garanzia degli obblighi derivanti dalla convenzione di cui sopra, dalla fidejussione bancaria n. 01383/8200/00696419/3263/2017;

- che la Ditta, in data 05 settembre 2022, ha presentato all'Unione della Romagna Faentina – Settore Sviluppo economico – Sportello unico per le attività produttive la

richiesta di proroga delle attività di coltivazione e ripristino ambientale della cava Monte Tondo, in essere, per 1 anno, così come previsto dall'art. 15, comma 2 della L.R. 17/91, con decorrenza dalla data del 20 ottobre 2022, per l'estrazione dei volumi di pietra ancora presenti nell'area autorizzata;

- che la Ditta, in data 11 ottobre 2022, con determinazione dirigenziale n. 2701/2022, ha ottenuto dall'Unione della Romagna Faentina – Settore Territorio – Servizio programmazione ambientale ed energia, la proroga dei termini ai sensi dell' art. 15 della L.R. 18 luglio 1991 n. 17, per il periodo dal 20/10/2022 al 19/10/2023;

- che in data 15 novembre 2022, la convenzione in essere è stata prorogata per un periodo di 12 mesi, dal 20/10/2022 al 19/10/2023, con atto Notaio Paolo Castellari, Repertorio n. 55.679 – Raccolta n. 14.937, registrato a Faenza (RA) il 24 novembre 2022 al n. 4198 serie 1T e trascritto a Ravenna il 24 novembre 2022 ai nn. 25998/17794 *“Presa d’atto proroga Convenzione per l’attività estrattiva ai sensi della L.R. n. 17 del 18 luglio 1991 artt. 11 e 12 e successive modifiche, cava di gesso in Riolo Terme (RA), Località Borgo Rivola – Monte Tondo”*;

- che per effetto della L.R. 27 dicembre 2022, n. 23 *“Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità 2023”* – Art. 3, commi 1 e 2 *“Disposizioni transitorie in materia di autorizzazioni di cui alla legge regionale n. 17 del 1991”*, l'Autorizzazione alla coltivazione di cava Monte Tondo e la relativa Convenzione, si intendono prorogate fino al 31 dicembre 2024;

- che l'area oggetto dell'attività estrattiva in argomento è compresa nella zona denominata “Cava Monte Tondo” ed identificata *“Piano attività estrattive”* (PAE) approvato dal Comune di Riolo Terme con delibera del Consiglio Comunale n. C.C. n. 24 del 27.04.2011;

- che l'area oggetto dell'attività estrattiva in argomento è compresa nella zona

denominata “Cava Monte Tondo” ed identificata “*Piano attività estrattive*” (PAE) approvato dal Comune di Casola Valsenio con delibera del Consiglio Comunale n. C.C. n. 15 del 24.03.2011;

- che la Ditta in data xx.xx.2023 (Rif. Prot. URF xxxx del xx.xx.2023) ha presentato istanza di Procedimento Unico di VIA per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), comprensivo di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, della L.R. n. 4/2018 e del D.P.R. n. 59/2013 relativa al “*Progetto per il proseguimento della coltivazione della cava di Monte Tondo autorizzata con la deliberazione motivata della Unione della Romagna Faentina – Prot. n. 59321 del 05/10/2017 (ai sensi della L.R. 18/07/1991n. 17 – Disciplina delle attività estrattive)*”;

- che l'area indicata negli elaborati di progetto è identificata al Catasto Terreni del Comune di Riolo Terme al Foglio n. 40 (quaranta), Particelle n. 31 (trentuno), 33 (trentatre), 103 (centotre), 104 (centoquattro), 111 (centoundici), 112 (centododici), 113 (centotredici), 114 (centoquattordici), 115 (centoquindici), 129 (centoventinove), 137 (centotrentasette), 138 (centotrentotto), 139 (centotrentanove), 140 (centoquaranta), 141 (centoquarantuno), 142 (centoquarantadue), 143 (centoquarantatre), 144 (centoquarantaquattro), 145 (centoquarantacinque), 146 (centoquarantasei), 147 (centoquarantasette), 148 (centoquarantotto), 149 (centoquarantanove), 151 (centocinquantuno), 152 (cento cinquanta due), 153 (centocinquantatre), 154 (centocinquantaquattro), 155 (centocinquantacinque), 156 (centocinquantasei), 160 (centosessanta), 161 (centosessantuno), 169 (centosessantanove), 170 (centosettanta), 171 (centosettantuno) e del Comune di Casola Valsenio al Foglio 3 (tre) Particelle n. 6 (sei), 14 (quattordici), 43 (quarantatre), 45 (quarantacinque), 46 (quarantasei), 47 (quarantasette), 48 (quarantotto), 50 (cinquanta), 53 (cinquantatre) e

54 (cinquantaquattro) .

Tutta la suddetta area confina a nord, a sud, a est e ad ovest con la proprietà;

- che in particolare l'area oggetto dell'approfondimento della presente convenzione è identificata al C.T. del Comune di Riolo Terme al **Foglio 40 (quaranta) con le Particelle 111 (centoundici), mq. 12750, 113 (centotredici), mq. 4380, 114 (centoquattordici), mq. 3020, 115 (centoquindici), mq. 12770, 145 (centoquarantacinque), mq. 6568, 146 centoquarantasei), mq. 5470, 147 (centoquarantasette), mq. 8840, 148 (centoquarantotto), mq. 3860, 149 (centoquarantanove), mq. 9370, 151 (centocinquantuno), mq. 4550, 152 (centocinquantadue), mq. 1700, 153 (centocinquantatre), mq. 3080, 154 (centocinquantaquattro), mq. 4070, 155 (centocinquantacinque), mq. 1980, 156 (centocinquantasei), mq. 16030, 169 (centosessantanove), mq. 2060 e 171 (centosettantuno), mq. 2890**, il tutto per un'estensione catastale complessiva pari a **mq. 103388** e al C.T. del Comune di Casola Valsenio al **Foglio 3 (tre) con la Particella 48 (quarantotto), mq. 70030**. In confine con: restante proprietà della Ditta da tutti i lati;

- che la disponibilità dei suoli interessati dall'esercizio di cava deriva da TITOLO DI PROPRIETA'; dichiarando la Ditta di essere titolare dei mappali 152 (centocinquantadue), 153 (centocinquantatre) e 154 (centocinquantaquattro) per la quota di 31/40 (trentuno quarantesimi), dei mappali 122 (centoventidue), 123 (centoventitre), 124 (centoventiquattro) per la quota di ½ (un mezzo) e degli altri per l'intero;

- che contestualmente alla domanda è stato presentato il piano di coltivazione della cava ed il relativo progetto di sistemazione della zona, durante e al termine dell'attività;

- che tali atti progettuali prevedono sia l'esecuzione delle opere necessarie ad

allacciare la cava alle strade pubbliche, sia di quelle atte ad evitare e prevenire danni ad altri beni pubblici e/o privati e/o attività;

- che la documentazione tecnica ed amministrativa presentata a corredo della domanda risulta conforme a quanto previsto all'articolo 13 della L.R. 17/91 ed alle specifiche disposizioni di cui all'art 9 delle norme di attuazione del PAE in argomento;

- che la Regione Emilia-Romagna Servizio valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale con documento del 04.05.2017 n. 3332771 pervenuto in data 04.05.2017 e protocollato al n. 26651, ha prorogato la validità del provvedimento di VIA di cui alla D.G.P. n. 233/2011 per ulteriori 6 (sei) anni fino al 21.10.2023;

- che la Ditta con nota acquisita al PG. N. 0785487 del 04/08/2023, ha presentato, ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 125/2023, richiesta di proroga della validità del provvedimento di VIA relativo al progetto di coltivazione e ripristino della cava di Monte Tondo;

- che la Giunta regionale dell'Emilia-Romagna con Delibera n. 1704 del 09/10/2023 – Seduta n. 42, ha prorogato la validità del provvedimento di VIA sino al termine dello stato di emergenza attualmente fissato al 04 maggio 2024;

- che la procedura di valutazione del progetto si è conclusa con esito favorevole da parte dei servizi interessati con la determinazione di cui al prot. n. xxxx, in data xx.xx.xxxx avente per oggetto:

“Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi adottata dall'Unione della Romagna Faentina ai sensi del comma 7 dell'art. 14-ter della Legge 241/1990 relativa al procedimento richiesto da SAINT-GOBAIN ITALIA S.P.A. per la prosecuzione delle attività di coltivazione e ripristino ambientale della cava di pietra da gesso denominata Monte Tondo nei Comuni di RIOLO TERME e CASOLA VALSENIO, via Firenze n. 175 - Riolo Terme. Conferenza di Servizi decisoria ex art.

14, comma 2, Legge 241/1990 - Forma semplificata modalità sincrona.”;

- che la proposta della presente convenzione è stata approvata dalla Giunta dell'Unione della Romagna Faentina con deliberazione in data xx xxxxxx xxxx n. xxx;
- che risulta accertato che la Ditta è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11, secondo comma, della L.R. 17/91 perché possa procedersi alla stipula della presente convenzione;
- che detti elaborati di progetto esecutivo per il “proseguimento della coltivazione della cava di Monte Tondo” presentati nel 2023, suddivisi in amministrativi e tecnici, rispecchiano quanto presentato nel quinquennio precedente di coltivazione e sono così costituiti:

DOCUMENTI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:

- Modulo_attivazione_istanza_VIA
- Allegato1_dati-personali
- Allegato2_documento-riconoscimento
- Allegato3_elenco-autorizzazioni
- Allegato4_elenco-elaborati
- Allegato5_atto-notorio
- Allegato6_marca-da-bollo
- Allegato7bis_avviso-pubblico-VIA-istr-ARPAE
- Allegato9a_Dichiarazione-sostitutiva-antimafia
- Allegato9b_ Dichiarazione-sostitutiva-antimafia-Glass
- Allegato10b_consumi-energetici
- Ricevuta-spese-istruttorie
- ISO14001_SG-Certificate IT326109

DOCUMENTI DI CARATTERE TECNICO

RT	Relazione tecnica di progetto	Novembre 2023	Ing.Chiappino
PGRE	Piano di Gestione Rifiuti di Estrazione	Novembre 2023	Ing.Chiappino
DF	Documentazione Fotografica	Novembre 2023	Ing.Chiappino
Tav A	Planimetria catastale	Novembre 2023	Ing.Chiappino
Tav B	Stato attuale	Novembre 2023	Ing.Chiappino
Tav C	Stato di fine coltivazione	Novembre 2023	Ing.Chiappino
Tav D	Stato di ripristino	Novembre 2023	Ing.Chiappino
Tav S-a	Sezioni – Stato di fine coltivazione	Novembre 2023	Ing.Chiappino
Tav S-b	Sezioni – Stato di fine coltivazione	Novembre 2023	Ing.Chiappino
Tav S-c	Sezioni – Stato di fine coltivazione	Novembre 2023	Ing.Chiappino
SIA	Studio di impatto ambientale	Novembre 2023	Dr.Scaravelli
SNT	Sintesi non tecnica	Novembre 2023	Ing.Chiappino
VINCA	Studio di Incidenza	Novembre 2023	Dr.Scaravelli
RP	Relazione paesaggistica	Novembre 2023	Ing.Chiappino
DATI GIS	Dati Georiferiti sulla localizzazione del progetto	Novembre 2023	Ing.Chiappino
<i>Integrazioni</i>			

CIO' PREMESSO

La Ditta, come sopra rappresentata, dichiara di riconoscere in proprio e di assumere gli impegni in ordine all'attività estrattiva in discorso, specificati negli articoli di seguito elencati, accettati pienamente e senza riserve.

Pertanto, tra le parti come sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue:

TITOLO I

Elementi conoscitivi della cava

ART. 1

(Superficie di cava)

L'area interessata dal proseguimento dell'intervento estrattivo quinquennale è di 224.862 (duecento venti quattro mila ottocento sessanta due) m², di cui 51.993 (cinquanta uno mila novecento novanta tre) m² oggetto di escavazione, oltre a 172.869 (cento settanta due mila ottocento sessanta nove) m² per aree di servizio. La superficie oggetto dell'escavazione nel Comune di Riolo Terme è di 45.384 (quaranta cinque mila trecento ottanta quattro) m², per quanto riguarda il Comune di Casola Valsenio è di 6.609 (sei mila sei cento nove) m² e la profondità massima di scavo sarà intorno ai 33 (trentatre) mt.; non risultano superfici derivanti dai franchi di rispetto di altrui proprietà o derivanti dall'art. 104 del D.P.R. 128/59.

ART. 2

(Tipo di materiale da coltivare)

Il materiale estratto è costituito da GESSO. Il volume massimo estraibile, corrispondente con il volume di gesso commerciale è di **372.100 (trecento settanta due mila cento)** m³, di cui **355.600 (trecento cinquanta cinque mila sei cento)** m³ nel Comune di Riolo Terme e **16.500 (sedici mila cinque cento)** m³ nel Comune di Casola Valsenio.

ART. 3

(Lavori di coltivazione)

La Ditta dovrà rispettare le seguenti disposizioni inerenti la coltivazione del materiale di cui sopra:

- a) il terreno agricolo nonché il terreno sterile scavato non potrà essere ceduto a terzi, ma dovrà essere accantonato nell'area di cava, per essere riutilizzato durante i lavori di sistemazione finale così come previsti dagli atti di progetto;
- b) la profondità massima raggiungibile è quota 217,84 (duecento diciassette virgola ottanta quattro) **metri** anche individuato rispetto ad apposito caposaldo inamovibile precedentemente posto in sito a spese della Ditta alla presenza del tecnico comunale, conforme alla profondità prevista delle norme tecniche di attuazione del PAE vigente;
- c) in ogni fase della coltivazione dovrà essere prevista la regimazione e lo scolo delle acque di superficie; le opere relative sono sottoposte all'approvazione del Comune/Unione URF; detta approvazione si intende acquisita nel caso in cui il Comune/Unione URF non muova rilievi alla Ditta entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della documentazione.

ART. 4

(Perimetrazione area di cava)

La Ditta dovrà porre in opera, a sue spese, picchetti metallici inamovibili e visibili di delimitazione dell'area di cava e di ciascun lotto di scavo opportunamente rilevati e cartografati su base CTR in scala adeguata. Copia di tale cartografia deve essere fornita prima dell'inizio dei lavori all'Ufficio Tecnico Comunale per i dovuti controlli.

ART. 5

(Cartello all'accesso della cava)

Nella zona di accesso alla cava dovrà essere posto in modo ben visibile un cartello

contenente i dati significativi della cava stessa, quali:

- tipo di materiale estratto;
- denominazione della cava;
- ditta esercente dei lavori;
- direttore dei lavori;
- responsabile del servizio protezione e prevenzione;
- sorvegliante;
- estremi dell'atto autorizzativo;
- scadenza autorizzazione convenzionata.

TITOLO II

Tariffe - Garanzie - Obblighi

ART. 6

(Denuncia inizio lavoro)

La Ditta deve comunicare la data di inizio dei lavori, nei termini previsti dall'art. 28 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, al Comune, al Servizio Programmazione e Pianificazione Territoriale della Provincia di Ravenna; contestualmente alla denuncia di esercizio la Ditta dovrà trasmettere alla A.S.L. competente copia del Documento di Sicurezza e Salute Coordinato (D.S.S.C.) della cava di cui agli atti di progetto.

ART. 7

(Durata autorizzazione)

Ai sensi dell'art. 15 della L.R. 17/91 e delle norme tecniche del PAE comunale, la durata dell'autorizzazione è stata fissata in anni CINQUE comprensivi per le sistemazioni finali e i ripristini, così come previsti nel progetto sottoscritto dalle parti in segno di accettazione e conservato agli atti dell'ufficio, a decorrere dalla data di stipulazione della presente convenzione.

La ditta dovrà effettuare a proprie spese la registrazione e la trascrizione della autorizzazione all'Ufficio del Registro, dandone attestazione idonea al Comune/Unione URF entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta effettuazione. La presente convenzione e la relativa autorizzazione potranno rimanere valide e proseguire anche in capo ad una società subentrante e/o incorporante, restando l'obbligo della ditta in questione di fare apposita tempestiva comunicazione al Comune/Unione URF cui spetta l'obbligo di verificare, secondo le norme vigenti i titoli e le qualificazioni della ditta subentrante e/o incorporante.

ART. 8

(Proroga della convenzione)

Qualora si dovesse verificare la necessità di una proroga dell'autorizzazione, così come prevista all'art. 15, comma 2°, della L.R. 17/91, la presente convenzione si intende prorogata anch'essa nei tempi e nei modi previsti dalla relativa autorizzazione. Le eventuali proroghe della convenzione e della relativa autorizzazione non possono, comunque, avere durata complessiva superiore ad anni uno e potranno avvenire e solo nel caso in cui i quantitativi autorizzati di materiale estratto non siano esauriti e dunque non permettano il restauro completo dell'area ancora oggetto di escavazione.

ART. 9

(Tariffe)

La Ditta si impegna a versare al Comune/Unione URF l'importo corrispondente agli oneri di escavazione, in una unica soluzione, entro e non oltre il 31 dicembre, in conformità alle tariffe definite dalla Giunta regionale, ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. 17/91. Detta somma sarà aggiornata secondo i tempi e i modi previsti con provvedimento della Giunta regionale.

ART. 10

(Garanzia per gli obblighi della convenzione)

A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, predisposta ai sensi del primo comma, lettera e) dell'art. 12 della L.R. 17/91, la Ditta presta al Comune una garanzia finanziaria nella misura e con le prescrizioni appresso specificate.

a) L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito per il Comune di Riolo Terme, nella misura di **Euro xxx.xxx,xx (xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx)** e per il Comune di Casola Valsenio, nella misura di **Euro xxx.xxx,xx (xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx)** - corrispondente al 100 (cento) per cento della spesa presunta, come rilevato dal computo metrico stimato allegato agli atti di progetto, per l'esecuzione delle opere di ripristino e sistemazione finale della zona oggetto del presente piano di coltivazione -. Resta ferma la possibilità, successivamente, di cambiare istituto fideiussore, dandone comunicazione al Comune/Unione URF entro 10 (dieci) giorni dall'avvenuto cambiamento, a pena di decadenza.

b) La garanzia di cui al precedente comma è costituita a mezzo di fideiussione bancaria.

c) Il valore della garanzia in questione, aggiornato ogni anno nella misura pari al 100 (cento) per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice generale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale verificatosi nell'anno precedente, assumendo come indice iniziale quello dell'anno e del mese in cui è stata rilasciata l'autorizzazione. L'aggiornamento dovrà essere effettuato prendendo come base i dati mensili pubblicati sul Bollettino Mensile di Statistica edito dall'ISTAT.

d) Entro quindici giorni dalla data di scadenza della fideiussione, la Ditta dovrà fornire al Comune/Unione URF idonea attestazione rilasciata dall'istituto fideiussore che confermi la permanenza della fideiussione e specifichi il valore e la scadenza della

garanzia prestata.

e) La mancata attestazione di cui alla precedente lettera d), nei termini ivi previsti, comporta l'avvio della procedura di decadenza dall'autorizzazione prevista dall'art. 16 della L.R. 17/91 e l'eventuale successivo incameramento delle garanzie.

f) La Ditta si obbliga a far inserire nel contratto fideiussorio una clausola con la quale l'istituto fideiussore si impegna a soddisfare l'obbligazione assunta su richiesta del Comune/Unione URF, da notificare anche alla Ditta, con congruo anticipo, con esclusione del beneficio di cui al 2° comma dell'art. 1944 del codice civile e senza attendere la sentenza giudiziaria.

g) All'inizio di ogni anno, sulla base della relazione annuale di cui al successivo art. 17 ed in relazione allo stato di avanzamento delle opere di sistemazione finale, si provvederà alla corrispondente eventuale riduzione del valore della garanzia fideiussoria relativa al quinquennio di coltivazione pregresso e/o del rinnovo di coltivazione oggetto della presente convenzione. L'aggiornamento di cui al precedente punto c) dovrà tenere conto della riduzione del valore della garanzia di cui trattasi.

ART. 11

(Svincolo di fidejussione)

Lo svincolo della fideiussione è regolato come segue:

a) a completa ultimazione dei lavori di sistemazione finale, così come previsti dal progetto di sistemazione di cui agli atti di progetto, e previa richiesta della ditta corredata da una attestazione di ultimazione lavori a firma del direttore dei lavori, il Comune/Unione URF libererà la garanzia contestualmente al perfezionamento dei rapporti derivanti dalla presente convenzione. La completa e regolare esecuzione dei sopracitati lavori dovrà risultare da un apposito certificato rilasciato dal Responsabile del settore interessato previa istruttoria. Detto certificato sull'accettabilità o meno dei

lavori di sistemazione deve essere notificato all'interessato entro 90 (novanta) giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta di cui al comma precedente;

b) fintanto che l'UTC non abbia autorizzato lo svincolo della fideiussione, l'istituto o la compagnia che ha prestato la garanzia accetta incondizionatamente di mettere a disposizione dell'Amministrazione Comunale/Unione URF una qualsiasi somma, nei limiti della garanzia prestata, ove la richiesta stessa, trasmessa all'istituto o compagnia con lettera raccomandata, sia motivata da dichiarate inadempienze alle obbligazioni convenzionalmente contratte in ordine alla esecuzione delle opere di sistemazione, così da rendere inevitabile l'intervento diretto e sostitutivo dell'Amministrazione Comunale/Unione URF;

c) La Ditta dovrà far inserire nel contratto fideiussorio con l'istituto o la compagnia la clausola di cui alla precedente lettera b) del presente articolo.

ART. 12

(Lavori di sistemazione finale difformi)

Nel caso in cui, a lavori di sistemazione finale ultimati, fossero riscontrate da parte del tecnico comunale, difformità rispetto agli atti di progetto, l'Amministrazione Comunale/Unione URF concede un termine di massimo 180 (centottanta) giorni per la regolarizzazione; trascorso detto termine il Comune/Unione URF potrà procedere d'ufficio a far regolarizzare i lavori eseguiti, utilizzando la somma versata a garanzia di cui al precedente art. 10 e facendo gravare sull'esercente l'eventuale maggior spesa. La Ditta, in tal caso, dovrà provvedere a prolungare, di un periodo uguale a quello concesso, la durata della fideiussione, dandone attestazione al Comune/Unione URF entro 15 (quindici) giorni dalla notifica del provvedimento comunale.

ART. 13

(Opere connesse con la coltivazione - Danni)

La Ditta, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 17/91, è obbligata:

- a) ad eseguire a propria cura e spese le opere di servizio e di pertinenza della cava, nonché tutte le opere di sistemazione finale così come previsto negli atti di progetto;
- b) ad una corretta attuazione del precitato piano di coltivazione nel pieno rispetto di tutte le normative nazionali, regionali e comunali nonché delle direttive emanate dagli enti competenti per il buon governo del settore estrattivo;
- c) ad eseguire tutte quelle opere che si rendano necessarie per evitare e/o riparare danni a beni ed attività altrui, fatto salvo il ripristino dei luoghi, ove occorresse, e le eventuali sanzioni amministrative;
- d) a mantenere in perfetto stato di manutenzione sia la segnaletica orizzontale e verticale sia il piano viabile del tratto stradale a fianco della S.P. 306 che funge da zona di inversione e ritorno all'ingresso della cava per gli autocarri che provengono da Casola Valsenio.

ART. 14

(Registrazione)

La presente convenzione dovrà essere registrata con imposta in misura fissa.

ART. 15

(Permesso di Costruire)

Per l'esercizio dell'attività estrattiva non è necessario il Permesso di Costruire previsto dalla Legge Regionale n. 15/2013, in quanto l'attività di cava non rientra tra le trasformazioni edilizie. Non necessitano, quindi, del Permesso di Costruire le piste e la viabilità provvisoria di accesso, l'esecuzione di piazzali, le opere necessarie per la recinzione del cantiere, gli scavi conseguenti alla coltivazione della cava ed i successivi interventi di recupero o sistemazione finale. Ogni altro manufatto e/o impianto connesso con l'attività estrattiva, necessario a soddisfare le esigenze del

cantiere a carattere temporaneo o permanente dovrà essere dotato dello specifico provvedimento autorizzativo o concessorio secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

ART. 16

(Mancato pagamento oneri)

Il mancato versamento dell'onere derivante dalle tariffe di cui al precedente art. 9 alla scadenza fissata comporta l'automatico avvio della procedura per la dichiarazione di decadenza dall'autorizzazione (art. 16 L.R. 17/91), nonché l'automatica sospensione della validità dell'autorizzazione alla attività estrattiva, previa diffida ad ottemperare entro dieci giorni dalla richiesta. La sospensione, che necessita di notifica, scatta dal giorno successivo a quello della scadenza della diffida; una eventuale prosecuzione dell'attività dopo detta scadenza considerata come attività svolta abusivamente.

TITOLO III

Controlli

ART. 17

(Misure e controlli Relazione annuale sull'attività estrattiva)

La Ditta dovrà presentare all'Amministrazione comunale/Unione URF una relazione annuale sullo stato dei lavori. Detta relazione dovrà essere presentata entro il 30 novembre di ciascuno anno di durata dell'autorizzazione convenzionata e dovrà essere corredata dai seguenti elaborati:

- cartografia dello stato di fatto riferita al mese di novembre, con l'indicazione delle aree oggetto di coltivazione, di quelle oggetto di sistemazione e di quelle relative a stoccaggio del terreno agricolo e degli sterili;
- computo metrico dei materiali (distinti in materiale utile, terreno agricolo, sterile);
- relazione sull'utilizzo dei materiali includendo tout - venant impiegato direttamente nei

propri impianti, tout - venant venduto a terzi, nonché sull'utilizzo di materiali di provenienza esterna impiegati per eventuale ritombamento e distinti per quantità e qualità. La cartografia dello stato di fatto dovrà essere redatta sulla base di rilievi topografici eseguiti in cava alla presenza di un tecnico comunale o, in caso di assenza di quest'ultimo, attraverso perizia giurata. Il quantitativo del materiale utile estratto a tutto il mese di novembre e indicato dalla relazione sarà utilizzato per la determinazione dell'onere di cui al precedente art. 9. Il Comune/Unione URF si riserva di effettuare ulteriori misure e controlli per verificare i dati forniti dalla ditta. La Ditta si impegna a comunicare:

- entro il 20 (venti) del mese successivo al trimestre solare le quantità dei materiali scavati nel trimestre di competenza, anche senza documentazione tecnica al fine di consentire a questo Comune/Unione URF di monitorare le corrispondenti entrate previste nel bilancio annuale;
- entro il 31 dicembre la quantità presumibile di materiale da estrarre per l'anno solare successivo.

ART. 17bis

(Misure e controlli Relazione annuale sul recupero ambientale)

La ditta dovrà presentare all'Amministrazione comunale/Unione URF una relazione annuale sul recupero ambientale e sistemazione finale, descrivente l'avanzamento dei ripristini e delle piantumazioni, in conformità con quanto definito nel Progetto e nel Programma di Monitoraggio e Manutenzione degli interventi di rivegetazione allegato sotto la lettera "A" alla presente convenzione, previa visione e sottoscrizione delle parti e di me Notaio. Detta relazione dovrà essere presentata entro il 31 marzo di ciascuno anno. Le parti concordano di identificare quale soggetto *super partis*, esperto in materia, formalmente "responsabile del monitoraggio ambientale", il Dipartimento di

Culture Arboree dell'Università di Bologna. La Ditta, a proprie cure e spese, provvederà a stipulare apposita convenzione con il predetto Dipartimento, avente medesima durata dell'autorizzazione di cava.

ART. 18

(Vigilanza e controlli)

L'accesso al cantiere dei funzionari preposti alla vigilanza e ai controlli dovrà avvenire nel rispetto delle leggi vigenti in materia; la Ditta dovrà fornire direttamente o attraverso il direttore di cava ogni chiarimento, informazione, notizia che sia richiesta da detti funzionari.

TITOLO IV

Condizioni particolari

ART. 19

(Lavori di manutenzione)

La manutenzione ordinaria di tutte le eventuali aree ed/o opere pubbliche o di uso pubblico, comprese negli atti di progetto, avverrà a cura e spese della Ditta per tutta la durata dell'attività estrattiva, all'uopo fissata all'art. 7 della presente convenzione nonché degli eventuali giorni aggiuntivi di cui al precedente art. 12 e delle eventuali proroghe previste dal precedente art. 8.

ART. 20

(Varianti)

Sono ammesse varianti al piano di coltivazione e/o al progetto di sistemazione finale esclusivamente nel caso di situazioni originatesi per cause che non siano imputabili direttamente o indirettamente alla Ditta e che non comportino variazioni della perimetrazione dell'area autorizzata, delle caratteristiche geometriche finali degli scavi e del quantitativo di materiale utile estraibile. Qualsiasi altra variante, sia al piano di

coltivazione, sia al progetto di sistemazione finale, sarà considerata come nuovo piano e/o progetto e per essere autorizzata dovrà seguire le procedure previste dalla L.R. 17/91, agli artt. 11,12, 13, 14.

ART. 21

(Fasi del lavoro di coltivazione, prescrizioni e sistemazione)

L'attività estrattiva dovrà essere effettuata in completa conformità a quanto specificato negli atti di progetto. Tanto nella fase di escavazione, quanto nella fase di sistemazione, l'attività seguirà i programmi e le fasi risultanti dai relativi progetti, con la gradualità necessaria per limitare al massimo la compromissione dell'ambiente.

La Ditta dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni, impartite dagli enti tenuti al parere che sono contenute come allegati alla Determinazione di cui al prot. n. xxx, in data xx.xx.xxxx di conclusione della conferenza di servizi ed in particolare:

XX

ART. 22

(Deroqhe ex art. 104 DPR 128/59)

L'escavazione nelle aree di rispetto, così come definite all'art. 104 del D.P.R. 128/59, sono subordinate al preventivo rilascio dello specifico decreto regionale di deroga. Condizione necessaria è che l'esercente sia in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 11 della L.R. 17/91 anche sui terreni oggetto di richiesta di deroga. Se alla stipula della presente convenzione non risulta soddisfatta la precitata condizione, la Ditta non può avanzare richieste in tal senso se non al momento di un rinnovo autorizzativo. L'eventuale escavazione in tali zone, in assenza delle prescritte autorizzazioni è abusiva e passibile, quindi, delle sanzioni previste dalle vigenti leggi.

ART. 23

(Sistemazione finale - Discarica)

La sistemazione finale della cava deve essere effettuata in conformità a quanto indicato degli atti di progetto. Prima di provvedere alla esecuzione di eventuali operazioni di ripristino di quote e/o riporto di materiali, la Ditta dovrà munirsi dei prescritti pareri e/o autorizzazioni ai sensi delle leggi vigenti. L'attività di discarica abusiva che dovesse essere esercitata nell'area di cava sarà assoggettata ai provvedimenti amministrativi ed alle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti. Il Comune/Unione URF potrà consentire, con apposito atto amministrativo, la permanenza e l'utilizzazione, a fine coltivazione, degli impianti di trattamento, qualora questi vengano asserviti alle operazioni di sistemazione finale dell'area di cava. Detti impianti dovranno, comunque, essere rimossi alla fine della sistemazione finale. Nell'ambito di dette operazioni può essere prevista l'utilizzazione degli impianti citati per la preparazione di MPS, sentiti gli organi competenti e sulla base delle prescritte autorizzazioni.

ART. 24

(Rinvenimento di reperti di interesse storico, archeologico e paleontologico o zone collegate al sistema della Grotta del Re Tiberio)

Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione dell'area oggetto della presente convenzione, venissero alla luce reperti di interesse storico, archeologico o paleontologico, la Ditta è tenuta autonomamente a sospendere immediatamente i lavori ed a comunicare entro 24 (ventiquattro) ore l'avvenuto ritrovamento all'autorità competente ai sensi di legge. La stessa comunicazione, per conoscenza, dovrà essere trasmessa anche al Sindaco.

La Ditta è tenuta a collaborare per l'eventuale rimozione dei reperti, fornendo mezzi e manodopera eventualmente occorrenti. I lavori potranno essere ripresi solo col

benestare scritto della competente autorità.

ART. 25

(Rinvenimento di ordigni bellici)

Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione dell'area oggetto della presente convenzione, venissero alla luce ordigni bellici od oggetti ritenuti tali, così come ogni notizia che si riferisca alla loro reale o presunta esistenza, la ditta si impegna a comunicarlo direttamente comunque tempestivamente alla competente autorità militare.

All'atto dell'eventuale ritrovamento di ordigni bellici o comunque di oggetti ritenuti tali, la ditta ha l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e di comunicare tale ritrovamento, oltre che all'autorità militare, anche al Sindaco. I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto dell'autorità militare.

ART. 26

(Locali per ricovero e servizi igienici)

Gli eventuali locali per il ricovero ed i servizi igienici delle maestranze sono ricavati in idonei box prefabbricati; detti locali sono installati e mantenuti in esercizio in conformità alle norme del D.P.R. 303/56 e successivi aggiornamenti normativi (tra cui il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) e saranno rimossi entro la data di ultimazione dei lavori di sistemazione di cui all'art. 7 della presente convenzione.

ART. 27

(Eventuale pesatura inerti)

Per le eventuali operazioni di pesatura degli inerti, dovrà di preferenza, essere utilizzata la pesa mobile che sarà sistemata all'interno del perimetro dell'area di cava oggetto della presente convenzione e che sarà rimossa una volta terminata la fase di coltivazione della cava di cui all'art. 7 della presente convenzione.

ART. 28

(Situazioni non prevedibili)

Nel caso in cui durante le fasi di escavazione dovessero essere intercettati strati significativi di materiali diversi da quello autorizzato, dovrà esserne data comunicazione immediata al Comune/Unione URF al fine di accertarne in contraddittorio la reale consistenza ciò anche ai fini della decurtazione dell'onere derivante dalle tariffe di cui all'art. 9 della presente convenzione. In ogni caso, i materiali diversi da quelli autorizzati debbono essere accantonati come sterili nell'area di cava, per essere riutilizzati durante i lavori di risistemazione finale.

ART. 29

(Rinvio alle norme vigenti)

Quanto non espressamente specificato nella presente convenzione deve intendersi disciplinato dalle norme tecniche di attuazione del PAE, dai regolamenti comunali, dalle direttive sia provinciali che regionali, nonché dalla vigente legislazione sia regionale che nazionale.

ART. 30

(Contenzioso)

Per quanto attiene la risoluzione di ogni eventuale controversia, riferita all'interpretazione e/o all'esecuzione degli impegni assunti con la presente convenzione, le parti si rimettono sin d'ora alla decisione di un collegio arbitrale, costituito da 2 (due) arbitri nominati dalle parti, le quali sceglieranno, di comune accordo, il terzo arbitro. Detto collegio deciderà la controversia secondo le norme del diritto ai sensi dell'art. 822 del c.p.c.. Ove mancasse l'accordo in ordine alla scelta del terzo arbitro, questi sarà nominato dal presidente del Tribunale di Ravenna. La decisione dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla costituzione.

ART. 31

(Condizioni particolari)

Nel caso di utilizzazione di esplosivo come mezzo di abbattimento, l'orario di effettuazione delle volate da indicare nell'ordine di servizio per lo sparo delle mine prescritto dall'art. 305 del DPR 9.4.1959 n. 128, dovrà essere concordato con il Comune/Unione URF, al fine di minimizzare il disturbo delle aree circostanti alla cava. Tutte le spese relative al presente atto sono a carico della Ditta esercente.

ART. 32

(Consenso al trattamento dei dati)

Le parti, previa informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003, che dichiarano di aver ricevuto, con la firma del presente atto prestano il proprio consenso, ai sensi della Legge 675/1996, e di ogni altra normativa vigente, al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati, archivi informatici e telematici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi Ufficio al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto, nonché ad ogni altro adempimento di legge.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente Atto, in parte scritto con mezzi meccanici ed elettronici da persona di mia fiducia ed in parte da me
e da me Notaio letto ai comparenti che lo approvano e con me lo sottoscrivono alle ore

Consta di
scritte fin qui.

fogli per

facciate